



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L. 28 febbraio 1985, n.47;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTO l'articolo 167 e 181 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione siciliana n. 265 del 14.06.2020, con la quale la Giunta regionale dispone di confermare all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19.06.2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.D.G. n.1971 del 24.06.2020 con cui si conferma il disposto del D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e acquisizioni è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la L.R. n. 10 del 12.05.2020 pubblicata nella G.U.R.S. n. 28 del 14.05.2020;

VISTA la Deliberazione n. 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTO il D.A. n. 700 del 12.04.78, pubblicato nella G.U.R.S. n. 29 del 08.07.78 e il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa, affisso all' albo pretorio del Comune di Noto il 27.12.74 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, la Zona Pantano Roveto e zona dei Pantani di Torre Vendicari, ricadente nel territorio comunale di Noto;

CONSIDERATO che la Ditta xxxx xxxxxxxx ha realizzato, dopo l'apposizione del vincolo, nel comune di xxxx C.da xxxxxxx xxxxx - Foglio di mappa n. xxx p.la xxx, sub x e x:

un fabbricato ad una elevazione fuori terra di mq 70,81 e mc 219,51;

da considerarsi abusivo ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., perché realizzato senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa;

VISTA la nota prot. n. 9266 del 17.09.2020, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, ai sensi della circolare n. 2 del 18.8.2016, comunica di avere avviato il procedimento per il rilascio della compatibilità paesaggistica delle opere abusive sopra descritte, dichiarando che le stesse arrecano lieve danno al paesaggio tutelato e ne subordina il mantenimento al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la perizia prot. n. 9267 del 17.09.2020 di applicazione della suddetta sanzione, con la quale la Soprintendenza di Siracusa, ai sensi dell'art.3, Il comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n. 6137/99, ha determinato in complessivi Euro 2.155,02 il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alle tipologie n 1 della tabella allegata al citato decreto 6137/99 che stabilisce detti valori in misura percentuale del 6% del valore d'estimo della parte abusiva, e il danno causato al paesaggio nell'importo di Euro **2.633,32**;

CONSIDERATO che il suddetto parametro profitto è stato erroneamente determinato dalla Soprintendenza di Siracusa per mero errore di calcolo, e che pertanto il profitto conseguito è stimato in Euro 2.155,20;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato;

DECRETA

Art. 1) La Ditta xxxx xxxxxxxx, domiciliata a xxxxxxxx (xx) – Via xxxxxxxx, n. xxx- C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx - è tenuta a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, la somma complessiva di **2.633,32** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, E 3.02.02.01.999 quale indennità per il danno causato al paesaggio dalle opere abusive eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, **entro il termine perentorio di tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11429966 intestato a “UniCredit di Siracusa – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”.
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT19E076011710000011429966 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - SIRACUSA - cassiere SR.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni - S3-2:

originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;

originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Col presente decreto è accertata la somma di € **Euro 2.633,32** sul cap 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2021.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web di questo Assessorato al seguente indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.4) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Palermo, 24.11.2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (Dott.ssa Caterina Perino)